



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
SETTORE 03 - ISTRUZIONE PROFESSIONALE, ITS**

Assunto il 18/07/2023

Numero Registro Dipartimento 630

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10201 DEL 18/07/2023

Oggetto: SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE (SIDI) - PRESA D'ATTO E SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CON MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PER LE ISCRIZIONI ON LINE DEGLI STUDENTI AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 avente ad oggetto “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- il D. L.vo 31/03/1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 138, il quale prevede che è delegata alle Regioni – in conformità con quanto stabilito dall’art. 118, c. 2 della Costituzione – la funzione di programmazione dell’offerta formativa integrata tra istituzione e formazione professionale, fermo restando il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. N. 53 del 28/03/2003”, con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III, e agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, i quali stabiliscono che le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale e sono tenute a soddisfare la domanda di frequenza, l’adozione di interventi di orientamento e tutorato, nonché l’adozione di specifiche misure che favoriscano la continuità formativa;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l’innalzamento a 10 anni dell’obbligo di istruzione, come modificata dall’art. 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della legge 27/12/2006, n. 296”;
- il DPR del 20/03/2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, c. 4, del DL 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133;
- il decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 9/2010, recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- il decreto del MIUR 11 novembre 2011, di recepimento dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente ai relativi allegati;
- il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, recante la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del D. Lgs. 16/01/2013, n. 13;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il d. lgs. n. 61 del 13/04/2017, recante la “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 23/04/2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GUUE n. 189 del 15 giugno 2017);
- il decreto del 17/05/2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il M.L.P.S. e il M.E.F., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17/09/2018, che adotta "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale";
- il Decreto del MIUR del 24/05/2018, n. 92 che adotta il "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, c. 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il decreto interministeriale n. 56 del 07 luglio 2020, del MIUR di concerto con il MLPS, recante il recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 01/08/2019, rep. Atti 155 CSR, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTE altresì le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Calabria, e in particolare:

- la DGR n. 872 del 29/12/2010 "Approvazione nuovo regolamento per l'Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria;
- la Legge Regionale n. 53 del 18 dicembre 2013 "Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale";
- la DGR n. 311 del 27/08/2015 che approva l'Accordo triennale con l'USR per la Calabria per la realizzazione a partire dagli a.s. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali, in regime di sussidiarietà integrativa, da parte degli Istituti Professionali della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/03/2010 n. 87;
- la D.G.R. n. 335 del 17.09.2015 "Linee di indirizzo per l'istituzione del Repertorio Regionale delle qualificazioni e delle competenze", e la D.G.R. n. 215 del 13.06.2016 recante "Integrazione D.G.R. n. 335 del 17.09.2015";
- il DD n. 6306 del 01/06/2016 "Percorsi di Istruzione e Formazione professionale. Approvazione standard minimi regionali per la predisposizione degli esami finali dei percorsi leFP (qualifica e diploma professionale);
- il D.D.G. n. 11879 del 10/10/2016, con il quale è stato approvato il contenuto descrittivo delle figure professionali del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze;
- il D.D.G. n.14526 del 24/11/2016, con il quale è stato approvato lo standard formativo sperimentale per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi;
- la DGR n. 562 del 28/12/2016 che approva le "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale";
- la DGR n. 335 del 28/07/2021 recante 'Approvazione regolamento abrogativo del regolamento regionale n. 1/2011 di cui alla DGR 872/2010 - Approvazione Linee Guida per l'accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria';
- la DGR n. 516 del 26 novembre 2021 di adozione del nuovo Repertorio delle figure professionali nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni Rep. Atti n. 155 del 1° agosto 2019;

PREMESSO che;

- l'art. 1 (comma 622) della Legge n. 296 del 27/12/2006 stabilisce che *"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno"*

triennale entro il diciottesimo anno di età ... L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del d. lgs. n. 226 del 17/10/2005, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ..."

- l'art. 7, comma 28, del decreto-legge n. 95 del 6/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che "... le iscrizioni al primo anno delle scuole statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie";
- le iscrizioni online possono interessare anche i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di Formazione Professionale;
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito definisce annualmente mediante apposita Circolare le modalità e le tempistiche di iscrizione degli alunni per il primo anno di corso delle scuole di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO che il dipartimento per le Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con pec inviata in data 07/06/2023, ha trasmesso l'Accordo tra il Ministero e la Regione Calabria per le Iscrizioni On Line degli studenti nei percorsi di istruzione e formazione firmato digitalmente dal Capo Dipartimento, richiedendo di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo;

TENUTO CONTO delle funzioni e delle competenze proprie dell'Amministrazione in materia di istruzione professionale, ai sensi del d. lgs. n. 226/2005, e considerato che in relazione a tali funzione e competenze si rende necessario assicurare la possibilità di iscrizione on line anche ai percorsi di istruzione e formazione professionale attivati dai Centri di Formazione Professionale accreditati, ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa regionale;

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca per le Iscrizioni On Line degli studenti nei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

ATTESTATO che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale, atteso che le attività previste dall'Accordo *de quo* all'art. 5 sono espletate nell'ambito delle funzioni d'ufficio, con proprie risorse umane e strumentali;

VISTI:

- gli artt. 7, 8 e 10 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 e ss. mod. ed int. recante "Norme sull'ordinamento della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- l'art. 10, comma 3, della L.r. 7 agosto 2002, n. 31, che disciplina il conferimento da parte dei dirigenti generali degli incarichi di funzioni dirigenziali ai dirigenti assegnati alle strutture di propria competenza;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5/12/2000;
- il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale";
- la legge n.33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 19 ("Incarichi di funzione dirigenziale");
- il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento n. 1 del 06 febbraio 2014 e s. m. i., con il quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Regione Calabria;
- la Delibera di giunta Regionale n. 42 del 18 febbraio 2021 di approvazione del Piano della Performance della Giunta Regionale 2021-2023;
- il Regolamento regionale n. 20 del 18 dicembre 2018, per come modificato dalla DGR n. 29 del 01 febbraio 2021, avente ad oggetto "Attribuzione delle competenze in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale";

- il D.P.G.R. del 4 novembre 2021 n. 177 recante “Competenze in materia di trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
- la D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021, con la quale è stato approvato l’aggiornamento, per il triennio 2021/2023, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 avente ad oggetto: Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019;
- la DGR n. 159 del 20/04/2022 recante ‘Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale – Abrogazione regolamento regionale n. 9 del 07/11/2021’;
- la Legge Regionale n. 42 del 01/12/2022, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”,
- il regolamento regionale n. 12/2022 recante “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale” approvato con DGR n. 665 del 14/12/2022;
- la DGR n. 665 del 14/12/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle Strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022 n. 3;
- il RR n.1 del 12/01/2023 “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della L. R. 1 dicembre 2022, n.42 (riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la DGR n.118 del 31/03/2023 “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025”;
- la DGR n. 189 del 28/04/2023, recante ‘Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa’;
- la DGR n. 184 del 28/04/2023 recante l’individuazione della dott.ssa Maria Francesca Gatto quale Dirigente Generale del dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità;
- il DPGR n.35 del 28/04/2023 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartim.to Istruzione, Formazione e Pari opportunità, alla dott.ssa Maria Francesca Gatto;
- la DGR n. 297 del 23/06/2023 avente ad oggetto: “Avviso interno, riservato ai Dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria pubblicato in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONI”;
- il D.D.G n 9560 del 06/07/2023 di conferimento incarico al dott. Menotti Lucchetta di Dirigente ad interim del Settore. 3 “Istruzione Professionale, ITS” del dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità;
- il DDG n. 17385 del 28/12/2022 avente ad oggetto: ‘Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 - Approvazione Micro-struttura organizzativa del Dipartimento "Istruzione, Formazione e Pari Opportunità”;
- la Legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;
- la Legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;
- la DGR n. 713 del 28/12/2022 “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni per gli anni 2023–2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 714 del 28/12/2022 Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023/2025 (art. 39, c. 10. D.lgs 23/06/2011, n. 118);
- il DDG n.17579 del 30/12/2022 con il quale è stata istituita la Posizione Organizzativa “Istruzione e Formazione Professionale– Attuazione Piani e Programmi”, presso il Settore n°3 “Istruzione Professionale, ITS”
- il DDG n. 1126 del 27/01/2023 mediante il quale è stato conferito, al funzionario dott. Antonio Macri, l’incarico relativo alla suddetta posizione organizzativa istituita con DDG n. 17579/2022, nel cui ambito ricade la competenza del presente procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento è formulato, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, su proposta del responsabile del procedimento, il quale attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto dell'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Regione Calabria per le Iscrizioni On Line degli studenti nei percorsi di istruzione e formazione, trasmesso dal dipartimento per le Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del M.I.M. con pec inviata in data 07/06/2023, per come rimesso in allegato al presente atto;
- di provvedere, ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa regionale in materia di istruzione professionale, alla sottoscrizione dell'Accordo con il Ministero dell'Istruzione e del Merito per le Iscrizioni On Line degli studenti ai Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- di notificare l'Accordo sottoscritto al dipartimento per le Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del M.I.M., all'indirizzo pec dppr@postacert.istruzione.it, nonché all'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) della Calabria;
- di provvedere, ai sensi della L. R. n. 11 del 06/04/2011 e ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, nel rispetto del Reg. UE 2016/679;
- di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonio Macri
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MENOTTI LUCCHETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Maria Francesca Gatto
(con firma digitale)



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

ACCORDO

TRA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

E

LA REGIONE CALABRIA

PER LE ISCRIZIONI *ON LINE* DEGLI STUDENTI

NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “**Regolamento**”);
- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018 (di seguito “**Codice**”);
- Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca del 7 dicembre 2006, n. 305, avente ad oggetto il “*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali*”, in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2006;
- Visto l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che “[...] *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” e che la stipula dei suddetti accordi debba avvenire in forma digitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 15 medesimo;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

- Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e, in particolare, gli artt. 43, 46, 47 e 71;

- Visto l’art. 50, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”, il quale prevede che *“I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Qualunque dato trattato da un pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[...].”*;

- Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, il quale attribuisce alle Regioni la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istituzione e formazione professionale;

- Visto, in particolare, l’art. 138 del suddetto D.Lgs. n. 112/1998, il quale prevede che è delegata alle Regioni – in conformità con quanto stabilito dall’art. 118, comma 2 della Costituzione - la funzione di programmazione dell’offerta formativa integrata tra istituzione e formazione professionale, fermo restando il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

- Visti gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, i quali stabiliscono che le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale e sono tenute a soddisfare la domanda di frequenza, l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, nonché l'adozione di specifiche misure;
- Visto altresì l'art. 22 del predetto D.Lgs. 226/2005, il quale prevede che “[...] i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286”;
- Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008”;

- Visto l'art. 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che le iscrizioni al primo anno delle scuole statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità *on line* attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie;
- Considerato che le iscrizioni online possono interessare anche i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di Formazione Professionale (di seguito “CFP”);
- Vista la annuale Circolare del Ministero dell'istruzione e del merito relativa alle iscrizioni, la quale definisce le modalità e le tempistiche di iscrizione degli alunni per il primo anno di corso delle scuole di ogni ordine e grado;
- Visti gli articoli 316 comma 1, 337-ter, comma 3, 337-quater, comma 3, cod. civ., così come modificati dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, concernenti la responsabilità genitoriale;

Tutto ciò premesso

Art.1

Oggetto

Il Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito “MIM”) mette a disposizione a titolo gratuito, alla Regione CALABRIA (di seguito “Regione”), il Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), applicazione che consente di effettuare l'iscrizione on line degli alunni che, al termine della scuola secondaria di I grado, si iscrivono al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai CFP accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line”.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

La Regione aderisce all'iniziativa secondo le condizioni e nel rispetto della tempistica prevista dal presente Accordo.

Art.2

Titolare e Responsabile del Trattamento

Il CFP e la Regione sono titolari del trattamento dei dati riguardanti l'intera procedura di iscrizione nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative regionali concernenti l'istruzione e la formazione professionale.

Il MIM è responsabile del trattamento dei dati degli allievi che presentano domanda di iscrizione al CFP in virtù di nomina espressamente conferita dal CFP.

Art.3

Finalità ed oggetto del trattamento dei dati

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali, dei titolari e del responsabile del trattamento, in materia scolastica e in particolare per assicurare:

- (i) l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
- (ii) il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.

Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento e, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Art.4

Modalità di trattamento dei dati

Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, i dati oggetto del trattamento sono riferiti agli alunni e alle famiglie e conferiti dagli stessi ai fini della frequenza dei corsi di formazione organizzati dai CFP.

Il trattamento dei dati personali avviene anche per mezzo di strumenti elettronici o automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente.

I dati saranno conservati per il tempo relativo all'espletamento delle finalità previste.

Nello specifico, nel caso in cui la domanda di iscrizione non possa essere accettata dal CFP per mancanza di disponibilità di posti, i dati sono trasferiti ad altro CFP o altra scuola sulla base delle indicazioni fornite dall'alunno/famiglia.

I dati, in caso di smistamento della domanda di iscrizione, sono conservati esclusivamente dal CFP presso cui l'alunno risulta iscritto per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.

Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione sono conservati dalla Regione limitatamente al periodo di frequenza dell'allievo.

Art. 5

Obblighi della Regione

La Regione si impegna in particolare a:

- inserire nel Sidi l'anagrafe completa dei CFP per ogni anno scolastico, nel rispetto delle tempistiche definite annualmente dal MIM;
- aderire alla tempistica, definita dal MIM, per la trasmissione delle domande di iscrizione per ogni anno scolastico;
- provvedere alla personalizzazione dei modelli di domanda di iscrizione nei termini per ogni anno scolastico, nel rispetto delle tempistiche definite annualmente dal MIM;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

- inviare i dati anagrafici completi e corretti degli utenti regionali da abilitare per l'accesso al sistema informativo del MIM (SIDI);
- seguire l'iter delle domande pervenute attraverso il monitoraggio messo a disposizione dal MIM fino alla loro completa definizione (secondo la tempistica definita per la trasmissione, accettazione e lo smistamento delle domande).

Art. 6

Obblighi del MIM

Il MIM si impegna, in tempi congrui, da concordare con la Regione, a:

- mettere a disposizione una guida operativa *on line* in cui viene descritto l'intero processo per la gestione delle iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale;
- assicurare il supporto per la migliore riuscita dell'iniziativa;
- rendere disponibili alla Regione funzioni per il monitoraggio dell'andamento delle attività e la verifica dello stato delle domande in carico ai CFP di competenza, nonché funzioni per l'interrogazione e lo scarico dei relativi dati.

Art. 7

Durata

Il presente accordo resta valido fino a quando il MIM ovvero la Regione non intendano revocarlo, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico.

Tale accordo si considera valido per i prossimi anni scolastici sulla base delle tempistiche di volta in volta stabilite dal MIM con apposita comunicazione.

Art. 8

Misure di sicurezza



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento, avverrà nel rispetto le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento e dal D. Lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

In particolare, saranno adottate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Roma, 7 giugno 2023

Il MIM

La Regione CALABRIA